



Ircac

Istituto Regionale
per il Credito
alla Cooperazione



all'internazionalizzazione *delle cooperative siciliane*



Supplemento a
COOPERAZIONE 2000
mensile dell'Ircac

Direttore
Antonio Carullo

Vicedirettore responsabile
Donatella Palumbo

Stampa

Officine Grafiche soc. coop.
Via P. Favier, 10 - Palermo

Registrazione n° 12/98
del Tribunale di Palermo

IRCAC - *Via Ausonia, 83 - Palermo - Telefono 091 209111 - Fax 091 209247*



Abbiamo voluto realizzare questa Guida, di concerto e in accordo con Unicoop Sicilia, nella convinzione che l'export rappresenti uno degli sbocchi fondamentali delle produzioni cooperativistiche ma anche che, d'altro canto, l'internazionalizzazione di queste imprese risulti particolarmente complessa ed onerosa. Anche in questo campo l'Ircac è vicina alle cooperative siciliane con strumenti finanziari specifici voluti, alcuni anni fa, dal Governo della Regione che ha inteso in questo modo favorire e sostenere la modernizzazione dell'Ircac e l'adeguamento della sua strumentazione normativa e finanziaria alle nuove esigenze imposte dal mercato. Un mercato che chiede anche alle cooperative, come del resto a tutte le altre imprese, di confrontarsi in una logica di globalizzazione. Il Regolamento degli aiuti alle imprese dell'Ircac comprende un credito a medio termine studiato apposta e grazie al quale le cooperative siciliane possono oggi mettere in campo una serie di interventi finalizzati alla loro concreta ed effettiva internazionalizzazione consentendo quell'integrazione e quegli scambi indispensabili per affrontare la competizione internazionale in un mercato sempre più "globale", cogliendo anche le occasioni che derivano dall'evoluzione economica e sociale delle aree del Mediterraneo a maggiore potenziale di sviluppo.

L'Ircac si candida in questo modo a diventare un partner irrinunciabile per qualunque cooperativa che voglia avviare un'attività di scambi commerciali con l'estero.

Sono sempre più numerose le cooperative i cui prodotti possono avere un consistente mercato oltre frontiera ma spesso i costi da affrontare sono troppo onerosi e si rinuncia così a quella che potrebbe essere una straordinaria opportunità.

Speriamo che questa Guida, che contiene indicazioni ed informazioni in materia di internazionalizzazione, possa rivelarsi strumento utile per chiarire dubbi ed incertezze e faccia in modo che le cooperative si rivolgano anche in questo caso, con fiducia, all'Ircac.

Antonio Carullo

Commissario straordinario Ircac

Lo scenario di crisi economica che affligge il sistema impresa pone le associazioni datoriali dinanzi a sfide nuove nell'intento di difendere livelli occupazionali, presenza sui mercati, nuova competitività. A questo difficile compito non si sottrae l'UN.I.COOP. Sicilia che ha, ormai da almeno tre anni, puntato sui sistemi di commercializzazione, sull'import-export, sulla ricerca di nuove metodologie per abbinare una vocazione localistica delle imprese cooperative con la necessità di competere in un mercato globale lasciando inalterati i cardini della solidarietà e della mutualità, traslando su nuove piattaforme di opportunità d'impresa la ricerca di posizionamenti di mercato attraverso la collaborazione con apposite strutture e creando una rete di servizi per l'import-export su tutto il territorio regionale.

Etna Word Trade e ImpresitaliaExport sono due consorzi che rispondono alle richieste di un modo nuovo e moderno di commercializzare i prodotti delle nostre cooperative che serve tutto il sistema imprenditoriale e che crea nicchie di mercato in paesi lontani ove il fascino del made in Italy rimane immutato e dove si aggiunge la scoperta della richiesta di prodotti siciliani sinonimo di qualità ed unicità.

Vi presenteremo testimonianze fattive di quanto realizzato nell'intento di mostrare buone prassi affinché l'impresa cooperativa possa rappresentare fonte di ricchezza e risorsa privilegiata anche per i paesi esteri oltre a creare occasioni di buoni scambi, sottolineando la preziosità della cooperazione, i cui valori sono universali nella vita di ogni uomo.

Il convegno, promosso dall'IRCAC in collaborazione con UN.I.COOP. Sicilia ha l'obiettivo di comunicare agli imprenditori in cooperativa che esiste un sistema avanzato di commercializzazione e che, al contempo, esiste un Istituto, quale l'IRCAC, che aiuta e finanzia le attività promozionali ed il marketing per l'internazionalizzazione.

Il convegno mette in parallelo due esperienze di lavoro: quella dell'UN.I.COOP. Sicilia con un più che collaudato know-how con innumerevoli iniziative realizzate (convegni, work, seminari, sportelli virtuali, cataloghi), e quella dell'IRCAC volta a favorire investimenti per l'acquisizione di studi e consulenze per l'introduzione di prodotti in mercati esteri; investimenti per la realizzazione di campagne pubblicitarie; acquisti aree espositive etc.

Una sinergia creata in un momento difficile ma che offre grande opportunità alla voglia di competere, vincere le sfide difficili, radicarsi nei mercati mondiali, fare conoscere la fantasia, la creatività materiale ed immateriale di una schiera di imprenditori votati a mostrare della nostra terra ciò che è più bello, più sano, più rigoglioso.

Un ringraziamento sentito va ad Antonio Carullo che promuovendo questi eventi ha dato dell'IRCAC un'immagine nuova e della cooperazione siciliana un'immagine vincente.

Felice Coppolino

Presidente Unicoop Sicilia



Che cosa è una Cooperativa

La cooperativa è una impresa formata da più persone (società) caratterizzata dallo scopo mutualistico (art.2511 del C.C.: “le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”). Minimo dei soci per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è di tre. Se la cooperativa è formata da tre ad otto soci è obbligatorio che questi siano persone fisiche, e che la società adotti le norme della società a responsabilità limitata. Se i soci sono almeno nove non sussiste tale vincolo.

La legge, inoltre, determina il numero minimo dei soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. Il vantaggio perseguito dai partecipanti ad una società cooperativa (soci) risiede, prioritariamente, nella realizzazione di rapporti di scambio con la cooperativa a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato. La natura di questo rapporto di scambio (che si aggiunge al rapporto societario proprio di tutte le società: conferimento di capitale, partecipazione agli utili, partecipazione alla gestione della società), caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare ed anche nella loro struttura.

Come si costituisce una Cooperativa

Per costituire una cooperativa è necessario:

- Essere almeno **3 soci**
- Redigere l'**Atto costitutivo** e lo **Statuto** attraverso un atto pubblico
- Iscrizione nel **Registro delle imprese**
- Attribuzione del **codice fiscale** e della **partita I.V.A**
- **Comunicazione d'inizio attività** all'Agenzia dell'Entrate e alla Camera di Commercio
- Iscrivere la cooperativa all'**Albo nazionale delle Cooperative**

I principi normativi

Art. 45 della Costituzione Italiana

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

Art. 2511 del Codice Civile

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

Le cooperative si suddividono in cooperative a mutualità prevalente in cui lo scambio mutualistico, consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro prevalentemente ai soci, tutte le altre sono a mutualità non prevalente.

Tutte le cooperative hanno l'obbligo annuale di accantonamento degli utili alla riserva legale e a fondo mutualistico, come stabilito dall'art. 2545 del codice civile.

Possono far parte della società le persone interessate all'attività aventi la maggiore età, compresi gli stranieri comunitari ed extracomunitari, e le persone giuridiche pubbliche o private: le stesse devono presentare i requisiti fissati dallo Statuto sociale.

I soci si distinguono in: soci cooperatori, soci finanziatori e soci volontari . L'art. 2525 c.c. precisa che la quota sociale minima per ogni socio è di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro e che il valore massimo detenibile da ciascun socio persona fisica in un'unica quota è pari a 100.000 euro.

Vantaggi fiscali

Le cooperative godono di alcuni vantaggi fiscali perchè parte degli utili della cooperativa non vengono distribuiti tra i soci, ma vengono nuovamente investiti nell'impresa. Il regime fiscale per le cooperative prevede che la parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci non concorrano a formare il reddito imponibile della società a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali riserve patrimoniali tra i soci (sia durante la vita dell'impresa che al suo scioglimento).

I vantaggi fiscali si applicano in misura maggiore quando la cooperativa è a mutualità prevalente, cioè opera principalmente con i propri soci.



Strumenti per l'internazionalizzazione

cosa fa l'Ircac

L'Ircac può concedere alle cooperative crediti a medio termine per il finanziamento di attività promozionali e di marketing destinate all'internazionalizzazione.

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle riguardanti:

- investimenti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere di rilevanza internazionale con riferimento all'acquisto dell'area espositiva e dell'allestimento standard, i costi di eventuali premi assicurativi e di iscrizione pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione;
- investimenti per la realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali all'estero attraverso l'acquisizione di spazi pubblicitari su carta stampata, televisione, cartellonistica o l'ideazione di materiale promozionale e pubblicitario in lingua estera come brochure, video, cd ed altro;
- investimenti per l'acquisizione di studi e consulenze necessari all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico. Possono essere finanziate le consulenze specialistiche svolte da professionisti o da società di consulenza compresa la valutazione fiscale, legale, contrattuale, economico-finanziaria e di progettazione.

Il tasso di interesse annuo applicato è pari al 30% di quello stabilito dalla commissione Europea e, attualmente, è dello 0,50% annuo. Il finanziamento va restituito in 15 anni compresi 24 mesi di preammortamento e riguarda non oltre il 70% del valore ammissibile dell'investimento.



Strumenti per l'internazionalizzazione

cosa fa l'Unicoop

I partner di UN.I.COOP. Sicilia per l'erogazione dei servizi di commercializzazione ed internazionalizzazione alle imprese cooperative.

CONSORZIO ETNA WORLD TRADE - EWT

Il Consorzio nasce dall'esigenza di far conoscere in ambito internazionale le "eccellenze" siciliane e particolarmente i prodotti artigianali del settore agroalimentare, industriale, turistico, immobiliare, medicale, artistico - culturale, della moda e di altri settori strategici che rappresentano l'alta qualità siciliana.

Il Consorzio EWT è formato da Aziende siciliane che si distinguono nella produzione di qualità e che, con un forte ancoraggio alla realtà imprenditoriale isolana, puntano alla conquista dei mercati internazionali.

I SOCI DEL CONSORZIO

La struttura consortile ha assunto la denominazione ufficiale di "Consorzio Etna World Trade" con atto ufficiale del 16 dicembre 2010. Ad esso aderiscono, in qualità di soci interni, una decina di associati, oltre 80 aziende siciliane tra le più rappresentative del tessuto economico-imprenditoriale siciliano e altre importanti aziende siciliane collaborano con il Consorzio in qualità di soci esterni.

La selezione e la verifica qualitativa dei prodotti da inserire nei circuiti internazionali di vendita, è sottoposta al vaglio interno dei "comitati tecnici" composti da tecnici e operatori specializzati.

MADE IN ITALY "MADE IN SICILY"

Mettere insieme le singole potenzialità e farne una forza unica di grande impatto è uno dei principali obiettivi del Consorzio EWT che attraverso i prodotti tipici locali mira a promuovere sui mercati esteri il Made in Italy con il marchio e la qualità della Sicilia.

Nello spirito di una moderna concezione di geo marketing - rapporto ottimale tra le proprie capacità di offerta e localizzazione della domanda - i prodotti "garantiti" dal Consorzio EWT hanno il compito di acquisire significative porzioni nei mercati esteri, promuovendo, al contempo, lo sviluppo dei flussi turistici della regione, in tal senso è



stato creato un "Parco Agroalimentare e della Creatività" di prodotti d'eccellenza da far conoscere all'estero ed essere ammirato e gustato nei luoghi dove i prodotti stessi originano.

IL PORTALE: VETRINA ELETTRONICA DEL CONSORZIO

Strumento di diffusione e di divulgazione delle "eccellenze siciliane", il portale accessibile a tutti via Internet – all'indirizzo www.etnaworldtrade.com – offre la possibilità di "sfogliare" il catalogo dei prodotti distribuiti dal Consorzio.

ACCORDI SOTTOSCRITTI:

- Zao Banca Intesa Russia (servizi bancari)
- Sprint Sicilia (ufficio internazionalizzazione Regione Siciliana)
- Confim (consorzio fidi meridionale)
- Sistema Group soc.coop. (servizi e formazione alle imprese)
- Zanardo spa – servizi logistici (servizio ferroviario import-export Italia-Russia)
- Venice Green Terminal (piattaforma logistica a Venezia)
- Confartigianato Servizi Imprese Palermo
- Confartigianato Sicilia
- Reattiva (pubblicità e marketing)

ATTIVITA' REALIZZATE

- Palermo 7 maggio del 2010, Convegno Internazionale sulle "Opportunità di Business in Russia" organizzato alla Camera di Commercio.
- Catania 21 aprile 2011, Business-Forum sulla "Collaborazione economica e commerciale tra la Russia e la Sicilia" organizzato in collaborazione con l'associazione "Conoscere Eurasia" e Banca Intesa, presso la Camera di Commercio di Catania.
- Castiglione di Sicilia 14 luglio 2011, Focus sull'Internazionalizzazione, promosso dalla Provincia Regionale di Catania e dalla Camera di Commercio di Catania in collaborazione con l'Università di Catania ed i Consorzi Etna Word Trade ed Etna Export.
- Verona 27 e 28 ottobre 2011, 4° Forum ITALO-RUSSO "COOPERAZIONE PER LA MODERNIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE", organizzato con il patrocinio del Consiglio dei Ministri dell'Italia, con il supporto del Consiglio della Federazione dell'Assemblea Federale della Federazione Russa e del Senato della Repubblica Italiana, presso il "Palazzo della Gran Guardia" di Verona.

- Catania 4 aprile 2012, Business-Forum sulla “Collaborazione economica e commerciale tra la Russia e la Sicilia” organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio.
- Ragusa Mercoledì 7 Novembre 2012, Business-Forum Russia: PARTNER STRATEGICO DELL'ITALIA, presso Centro Direzionale ASI.
- Messina 8 Novembre 2012 Business-Forum Russia: PARTNER STRATEGICO DELL'ITALIA, presso Camera di Commercio.
- Bronte 10 aprile 2013, Convegno SOSTEGNO ALLE IMPRESE: ESPERIENZE E POTENZIALITA' PER LE IMPRESE SICILIANE, presso il Castello di Nelson.
- Catania 8 e 9 maggio 2013, BUSINESS-FORUM SICILIA-RUSSIA, presso PALAZZO BISCARI, organizzato in collaborazione con l'Associazione Conoscere Eurasia e con il sostegno di Banca Intesa San Paolo e Banca Intesa Russia e l'ICE, Banca Nuova e Camera di Commercio Messina.
Nei saloni di Palazzo Biscari di Catania è stata allestita "Vetrina Sicilia", una esposizione che ospita i prodotti di oltre 40 aziende siciliane: agroalimentare, turismo e sostegno alle imprese, i settori particolarmente rappresentati.
- Bronte 28 settembre 2013, INCONTRO DELEGAZIONE CINESE, Castello di Nelson organizzato in collaborazione con l'Associazione Conoscere Eurasia.
- Mosca 10/16 novembre 2013 MANIFESTAZIONE “MEDFOOD B2B” "Alimentazione mediterranea: un modello alimentare fondato sul binomio qualità sicurezza", presso Camera di Commercio.
- Bronte 20 novembre 2013 FOCUS SICILIA & BRASILE, Castello di Nelson

Il Consorzio nel marzo del 2013 ha aperto uno SHOWROOM PERMANENTE per esporre i prodotti tipici siciliani, presso il CASTELLO DI NELSON a BRONTE, che ospita anche la sede dell'Associazione “Conoscere Eurasia” e la partecipazione è aperta a tutte le aziende associate al Consorzio.

CONSORZIO ImpresItaliaExport

Il Consorzio nasce nel 2006, dall'intrapresa di alcune cooperative che sviluppano servizi di assistenza tecnica alla commercializzazione di prodotti siciliani, sia essi materiali che immateriali.

Il know-how del Consorzio è dovuto ai suoi soci che rappresentano uno spaccato variegato del mondo della cooperazione nell'ambito dei servizi, dall'assistenza tecnica, alla



progettazione, all'orientamento, alla comunicazione, all'innovazione tecnologica, ai sistemi di qualità, alle best practice in ambito sociale, giuridico e cooperativo, rendendo premiale l'accesso ai sistemi di commercializzazione sia nazionale che soprattutto internazionale.

Esso affianca, fin dal suo nascere, UN.I.COOP. Sicilia e nel tempo, sostenendo le Imprese cooperative nel processo di ricerca per la commercializzazione dei prodotti, ne è divenuto lo strumento tecnico che eroga servizi diretti alle società cooperative sul territorio siciliano fornendo loro indicatori di processo e di percorso.

La sperimentazione portata avanti da circa tre anni, con un progetto pilota ospitato dalle strutture territoriali di UN.I.COOP. Sicilia, che ha coinvolto soggetti qualificati, ha raccolto le diverse istanze delle cooperative, un centinaio circa, che utilizzando la metodologia a sportello, ha accompagnato e sostenuto la messa sul mercato di prodotti siciliani, soprattutto di nicchia, come ad esempio il pane casareccio o le farine tipiche della nostra terra o particolari dolci locali o nell'ambito delle best practice trasferendo sapere, conoscenza e metodologie formative a paesi del bacino del mediterraneo.

Il Progetto pilota ha rappresentato per UN.I.COOP. Sicilia un primo passo verso la costruzione condivisa di un sistema regionale di corner di servizi per lo sviluppo dei servizi di commercializzazione dei prodotti delle imprese cooperative siciliane.

La costruzione di tale sistema, si pone in stretto collegamento con i servizi di internazionalizzazione e mira ad offrire una risposta efficace alle imprese cooperative che vogliono intraprendere nuovi sbocchi di mercato e la sperimentazione condotta ha dimostrato che la richiesta delle cooperative e la loro voglia di intrapresa ha assunto, negli ultimi anni, una consistenza sempre maggiore nel nostro territorio ove lo scenario di crisi economica, che affligge il sistema impresa, impone loro il valicare nuove frontiere, nell'intento di sviluppare attività sostenibili, anche a tutela dei livelli professionali ed occupazionali, da affrontare con competitività, qualità e competenza.

Le risultanze positive del progetto pilota sui servizi di commercializzazione ha consentito all'UN.I.COOP. Sicilia di affidare al Consorzio le attività dei corner import-export, che prenderanno l'avvio dal prossimo mese di gennaio 2014, presso le seguenti sedi territoriali: Agrigento, Caltanissetta, Niscemi, Catania, Acireale, Enna, Messina, Sant'Agata di Militello, Patti, Palermo, Alia, Bagheria, Ragusa, Vittoria, Siracusa, Avola, Pachino,

Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano,

Mission dei corner è erogare all'impresa cooperative i servizi di informazione di base, di consulenza mirata, servizi promozionali, attività di intermediazione commerciale, attività di collegamento con le istituzioni, di marketing, ricerca di partner, etc..

I corner fruiranno della stretta sinergia instaurata da tempo con EWT ed offriranno insieme assistenza specialistica anche nella contrattualistica internazionale, nella stesura di piani finanziari connessi all'attività commerciale estera promossa, nella consulenza fiscale, tributaria, comunitaria ed internazionale, nell'effettuazione di ricerche di mercato, nell'identificazione di mercati target, nello studio dei competitor e della clientela locale.

Al contempo, le imprese cooperative verranno supportate nell'accesso al credito e nella conoscenza degli incentivi finanziari messi a disposizione dalle normative regionali, nazionali e comunitarie e al riguardo, è già attivo il numero verde **800592442**, che eroga le informazioni di base ed è in itinere la realizzazione della piattaforma delle opportunità, che conterrà anche la vetrina delle aziende e dei prodotti, il cui accesso è via internet.



Che cosa è e come funziona l'Ircac ?

L' Istituto regionale per il credito alla cooperazione, questo il suo nome per esteso, è un ente economico istituito cinquant'anni fa, il 7 febbraio 1963, con la legge regionale n.12, che venne approvata, con un voto che oggi si definirebbe bipartisan, da esponenti dell'intermo schieramento costituzionale nella convinzione che fosse necessario creare un istituto che con la propria attività supportasse e favorisse lo sviluppo della cooperazione siciliana.

Una mission che l'Ircac in tutti questi anni ha saputo perseguire con straordinaria efficacia, se si pensa che in mezzo secolo di vita ha approvato oltre 13 mila fra crediti diretti ed indiretti per un ammontare complessivo di oltre 3 miliardi e mezzo di euro.

L'Ircac concede aiuti alle imprese sotto forma di finanziamenti agevolati per investimenti produttivi e per la ricapitalizzazione delle società cooperative (attraverso il credito a medio termine), per la copertura del fabbisogno finanziario di esercizio (attraverso il credito di esercizio anche per lo start-up di impresa a cooperative di nuova costituzione), concede contributi interessi su finanziamenti bancari e sulle operazioni di leasing. Il tasso di interesse applicato per le operazioni di finanziamento è pari al 30% del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali "aiuti di Stato" stabilito dalla Commissione europea per l'Italia.

Attualmente è pari allo 0,50% annuo.

I soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti dell'Ircac sono:

- le **società cooperative** operanti in Sicilia, i loro consorzi e le società di capitali in cui la quota maggioritaria (almeno il 51%) appartenga ad una società cooperativa;
- le **PMI** operanti in Sicilia individuate da speciali disposizioni di legge.

L'Ircac interviene in tutti i settori produttivi con esclusione dei seguenti:

- industria siderurgica
- costruzione navale
- fibre sintetiche
- industria automobilistica
- produzione primaria in agricoltura

CREDITO DI ESERCIZIO

L'Ircac può concedere alle cooperative il credito di esercizio, destinato alla necessità delle cooperative di avere disponibilità finanziaria per la gestione dell'azienda, per coprire il fabbisogno di capitale circolante per un importo massimo di Euro 250.000 che può essere elevato fino a 500.000 Euro per le imprese con un volume d'affari superiore a 5 milioni di Euro.

Il rimborso avviene dopo 12 mesi con rate trimestrali fino alla scadenza dei 24 mesi. Il tasso di interesse applicato è, attualmente, dello 0,50% e comunque è pari al 30% del tasso stabilito dalla Commissione Europea.

Per i finanziamenti di importo non superiore a 30.000 Euro (e a 40.000 euro in caso di cooperative a prevalente partecipazione femminile) sono sufficienti le garanzie personali degli amministratori, sul patrimonio dei quali, entro i limiti del suddetto importo, non si procede ad alcuna valutazione.

Il Credito di esercizio già concesso può essere rinnovato a condizione che risultino regolarmente pagate le rate relative ai 2/3 del credito in regolare ammortamento.

Il Credito di esercizio può essere concesso anche ad imprese appena costituite al fine di agevolare l'avvio dell'attività (Start-up).

Il Credito di esercizio può essere utilizzato, inoltre, mediante anticipo su fatture per una durata di 24 mesi, garantito dalla cessione dei crediti vantati dalla cooperative nei confronti di enti pubblici. Le fatture possono essere scontate fino all'80% del loro importo per una durata massima di 270 giorni.

IL CREDITO A MEDIO TERMINE

L'Ircac interviene in favore delle imprese cooperative anche con il Credito a medio termine, finalizzato ad incentivare gli investimenti produttivi delle cooperative per l'impianto di nuove aziende, nonché per l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, diversificazione e razionalizzazione di impianti già esistenti e per il finanziamento di attività produttive e di marketing destinati alla internazionalizzazione delle imprese siciliane.

Il credito a medio termine può essere attuato tramite un finanziamento diretto dell'Istituto a tasso agevolato, attualmente pari allo 0,50 per cento, che rimane fisso



per tutta la durata dell'ammortamento oppure un finanziamento bancario assistito dal contributo interessi dell'Ircac.

L'Istituto può intervenire per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili. Il 30% rimane a carico della cooperativa che deve fare fronte con un aumento del capitale sociale.

Possono essere ammesse le spese sostenute successivamente alla data di presentazione delle domande. Il finanziamento può avere una durata massima di 15 anni compreso un periodo di preammortamento non superiore a due anni. La durata viene stabilita in relazione alla natura dei beni finanziati. A garanzia dell'operazione viene acquisita l'ipoteca sugli immobili finanziati e/o le fidejussioni degli amministratori o dei soci o di terzi e/o atti fideiussori emessi da istituti di credito o da società iscritte nell'elenco speciale ex art.107 D.lgs n.385/93.

Credito a medio termine per la ricapitalizzazione societaria

L'Istituto, ai sensi dell'art.14 della l.r. 36/91, concede finanziamenti per la capitalizzazione delle aziende cooperative per una durata massima di 8 anni. I soci della cooperativa, successivamente alla delibera Ircac, devono sottoscrivere l'aumento del capitale sociale per un importo pari al finanziamento concesso e prevedere il versamento del capitale in 8 quote annuali.

Il tasso di interesse applicato è sempre quello di riferimento.

IL CONTRIBUTO INTERESSI

L'Ircac può concorrere al pagamento degli interessi per le operazioni creditizie finalizzate ad investimenti produttivi (durata massima 15 anni) e per le operazioni di credito di esercizio (durata massima 24 mesi) concesse dagli Istituti di credito alle società cooperative. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche sia più elevato. L'istanza deve essere presentata direttamente all'Ircac. Può essere ammesso al concorso sugli inte-

ressi il finanziamento concesso e perfezionato dalla banca nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di contributo all'Ircac.

Il concorso sugli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento bancario e successivamente alla data di notifica alla banca da parte dell'Ircac della concessione dell'Aiuto alla impresa beneficiaria.

Non è liquidabile il concorso sugli interessi relativo a rate scadute antecedente alla suddetta data di notifica.

Il leasing agevolato

L'Ircac può concorrere al pagamento degli interessi per le operazioni di locazione finanziaria concessa delle società di leasing alle cooperative.

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle riguardanti gli immobili in cui la cooperativa svolge l'attività sociale, le attrezzature, gli impianti, i macchinari, arredi e mezzi mobili strettamente necessari all'esercizio dell'attività aziendale ed a servizio esclusivo della stessa. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle società di leasing sia più elevato.

La durata delle operazioni di locazione finanziaria non può essere superiore a 18 anni.

Tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze è scaricabile dal sito **www.ircac.it**



Che cosa è e come funziona l'Unicoop ?

La UN.I.COOP. è un'Associazione Nazionale di promozione, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciuta con D.M. del 7/5/2004 ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 2/8/2002, n. 220

La UN.I.COOP. si propone di essere una struttura di assistenza, rappresentanza, vigilanza e tutela delle cooperative associate attraverso:

- l'elaborazione di strategie tese a favorire la cooperazione;
- la promozione di leggi e normative di interesse cooperativo;
- l'assistenza alla negoziazione per la sigla dei CCNL;
- la concertazione ai tavoli di rappresentanza istituzionale nazionale e regionale.

L'obiettivo generale è quello di implementare lo sviluppo delle politiche a favore della cooperazione e dei suoi comparti.

TESTO REGOLAMENTO COME MODIFICATO ED INTEGRATO NELLA SEDUTA COMMISSARIALE DEL 19.10.2010 GIUSTA DELIBERE N. 2211/2010 E 2212/2010, NELLA SEDUTA DEL 14.12.2010 GIUSTA DELIBERA N. 2285/2010, NELLA SEDUTA DEL 01.02.2012 GIUSTA DELIBERA N. 2904/2012, NELLA SEDUTA DEL 7.3.2012 GIUSTA DELIBERA N. 3022/2012 E NELLA SEDUTA DEL 5.7.2012 GIUSTA DELIBERA N. 1787.

I.R.C.A.C.

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

REGOLAMENTO DEGLI AIUTI ALLE IMPRESE

Il presente regolamento disciplina gli aiuti alle imprese effettuati dall'I.R.C.A.C. mediante le risorse pubbliche attribuite allo stesso per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 1

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni dell'I.R.C.A.C., le società cooperative e i loro consorzi e le società di capitali le cui quote sociali appartengano per almeno il 51% a cooperative, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in tutti i settori produttivi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e con le limitazioni previste dalla normativa europea sugli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), attualmente disciplinati dal Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28.12.2006, dal Regolamento (CE) n.1535/2007 della Commissione del 20.12.2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21.12.2007, dal Regolamento (CE) n.875/2007 della Commissione del 24.07.2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 25.07.2007 e successivi interventi europei.

Possono accedere alle agevolazioni dell'IRCAC anche le imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti previsti dalla normativa regionale, dal Regolamento (CE) n.875/2007 della Commissione del 24.07.2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 25.07.2007 e successivi interventi europei e dei fondi specificatamente assegnati all'Istituto.

Non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni le mutue cooperative, le cooperative di credito, le cooperative di assicurazione, le cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, nonché le cooperative esercenti attività non ammissibili a finanziamenti per disposizioni legislative e/o regolamentari, regionali, nazionali ed europee.

Art. 2

Importo degli aiuti

1. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa non può superare i limiti previsti dalla normativa di cui all'art.1.
2. In conformità alla normativa sopra citata negli aiuti concessi sotto forma di prestiti l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione degli aiuti. I tassi di mercato applicabili ai sensi del superiore Regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione europea in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet.
3. Gli aiuti de minimis sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dalla normativa di cui all'art.1.

TITOLO I

CREDITO A MEDIO TERMINE AGEVOLATO PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI MARKETING

Art. 3

Tipologie di investimento e spese ammissibili

1. Il credito a medio termine viene concesso per l'impianto di nuove aziende nonché per l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione



razione, la riconversione, diversificazione e razionalizzazione di impianti già esistenti e per il finanziamento di attività promozionali e di marketing destinate all'internazionalizzazione delle imprese siciliane.

2. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle riguardanti:

- a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale (strettamente connessi con il programma di investimenti proposto), oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 3% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) acquisizione di brevetti e di licenze di sfruttamento, quote iniziali di franchising, consulenze per conseguire le certificazioni di qualità o ambientali, programmi informatici;
- c) acquisto di beni immobili (edifici già costruiti e terreni su cui insistono) necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
- d) opere edili ed assimilate per la realizzazione e/o l'adattamento degli immobili destinati all'attività aziendale e per l'adeguamento alla normativa vigente;
- e) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
- f) acquisto di arredi;
- g) acquisto di mezzi mobili strettamente necessari all'esercizio dell'attività oggetto delle agevolazioni ed a servizio esclusivo della stessa;
- h) investimenti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere di rilevanza internazionale con riferimento all'acquisto dell'area espositiva e dell'allestimento standard, i costi di eventuali premi assicurativi e di iscrizione pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione;
- i) investimenti per la realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali all'estero attraverso l'acquisizione di spazi pubblicitari su carta stampata, televisione, cartellonistica o l'ideazione di materiale promozionale e pubblicitario in lingua estera come brochure, video, cd ed altro;
- j) investimenti per l'acquisizione di studi e consulenze necessari all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico. Possono essere finanziate le consulenze specialistiche svolte da professionisti o da società di consulenza compresa la valutazione fiscale, legale, contrattuale, economico-finanziaria e di progettazione.

3. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA ed in misura congrua rispetto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato. La spesa relativa alla compravendita di immobili tra due imprese non è ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o entrambe si trovino nelle predette condizioni in relazione ad un medesimo altro soggetto. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.

Possono essere ritenute ammissibili soltanto le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

I beni agevolati non potranno essere distolti dall'uso previsto - pena la revoca del finanziamento - per un periodo minimo di cinque anni successivo al loro acquisto o realizzazione, o per l'eventuale maggiore periodo previsto dal provvedimento di concessione e devono essere iscritti tra le immobilizzazioni ammortizzabili dell'attivo di bilancio, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione

1. Il credito a medio termine può essere concesso per un periodo massimo di quindici anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a ventiquattro mesi.

La determinazione della durata del finanziamento e del periodo di preammortamento sarà stabilita nella delibera di concessione del finanziamento, in relazione alla natura dei beni finanziati ed alle esigenze prospettate dall'impresa beneficiaria.

2. Il credito a medio termine può essere concesso per un importo massimo del 70% del valore dell'investimento ammissibile.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari in ragione di anno è pari al valore percentuale del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, stabilito dalla normativa regionale in materia.

Art. 5

Presentazione delle istanze di credito

1. Le istanze di credito, devono essere corredate dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista ai successivi articoli 6 e 7. Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto. Le istanze di credito possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

2. L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Art. 6
Documentazione amministrativa

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA", resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- 3) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sugli amministratori, resa dai componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- 4) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sulla Società, resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- 5) "Attestazione di revisione", rilasciata dall'Associazione di appartenenza ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 220 del 02.08.2002, in corso di validità;
- 6) Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- 7) Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
- 8) Copia degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;
- 9) Bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante;
- 10) Relazione tecnica finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 - indichi il settore di attività della società e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;
 - indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;
 - fornisca elementi di valutazione comprovanti la fattibilità e le prospettive di mercato dell'iniziativa;
 - illustri i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni, o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;
 - descriva il programma di investimento, prevedendone anche i tempi di realizzazione;
 - contenga il piano finanziario di copertura dell'intera spesa prevista;
 - contenga il bilancio di previsione triennale.
- 11) Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff. disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica") e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio;
- 12) Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita.

Per il documento di cui al punto 11), relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia e per il certificato di cui al punto 12) l'impresa potrà produrre, a firma del legale rappresentante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, a richiesta dell'Istituto, il documento di cui al punto 11, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 7
Documentazione tecnica

a) Per l'acquisto di fabbricati civili:

1. titoli di proprietà e nota di trascrizione in copia conforme;
2. certificato catastale in copia conforme con planimetria catastale;
3. certificato di abitabilità e/o di agibilità;



4. certificato di destinazione d'uso.
- b) Per la costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati civili:
 1. i documenti indicati alla lettera a);
 2. progetto di cui all'autorizzazione comunale per i lavori da eseguire, con computo metrico estimativo;
 3. certificato di destinazione urbanistica.
- c) Per l'acquisto di fabbricati industriali:
 1. titoli di proprietà e nota di trascrizione in copia conforme;
 2. certificato catastale in copia conforme con planimetria catastale;
 3. certificato di agibilità;
 4. planimetria generale dello stabilimento che si intende acquistare, con note illustrative sull'ubicazione, sul terreno, sui raccordi stradali;
 5. disegni quotati delle opere edili con una pianta relativa alla disposizione degli impianti e delle macchine;
 6. relazione tecnica, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento, che contenga la descrizione del ciclo produttivo e l'individuazione delle aree ad esso afferenti;
 7. attestazione rilasciata da un tecnico abilitato relativa alla rispondenza degli impianti alla normativa vigente per l'espletamento dell'attività specifica dell'impresa richiedente;
 8. certificato di destinazione d'uso.
- d) Per la costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati industriali:
 1. planimetria generale dello stabilimento che si intende realizzare e/o ampliare, con note illustrative sull'ubicazione, sul terreno e sui raccordi stradali;
 2. la documentazione prevista alla lettera c), ad eccezione di quella di cui al punto 4;
 3. certificato di destinazione urbanistica;
 4. progetto di cui all'autorizzazione comunale per i lavori da eseguire con computo metrico estimativo.
- e) Per l'acquisto di macchinari, attrezzature o altri beni:
 1. elenco completo e dettagliato delle macchine, attrezzature e/o altri beni da acquistare e dei relativi costi, da cui risultino, altresì, le caratteristiche tecniche principali di ogni bene. Il predetto elenco dovrà essere corredato dai preventivi di spesa delle ditte fornitrici.
- f) Per gli investimenti previsti dalle lettere h), i) e j) dell'art. 3:
 1. elenco completo e dettagliato delle spese da effettuare corredato dai relativi preventivi.

Per i certificati di cui ai punti a)2 - a)3 - a)4 - b)3 - c)2 - c)3 - c)8 - d)3 la cooperativa potrà produrre, a firma del legale rappresentante, dichiarazioni sostitutive dei suddetti certificati.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 dello stesso DPR n. 445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

Art. 8

Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazioni

In fase istruttoria i Servizi dell'I.R.C.A.C. procedono a:

- verificare la regolarità e la pertinenza della prescritta documentazione;
- corredare le pratiche di tutti gli accertamenti tecnici, ispettivi, legali, economico-finanziari e patrimoniali;
- verificare la validità economico-finanziaria dell'iniziativa per cui è stato richiesto il finanziamento e la sua redditività, nonché, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni e l'adeguatezza dell'immissione dei mezzi propri dell'impresa in rapporto alla realizzazione degli investimenti. I Servizi dell'Istituto, nell'esprimere il giudizio sulla consistenza patrimoniale dell'impresa, possono condizionare la concessione delle agevolazioni all'attivazione di specifiche misure di carattere finanziario atte a riequilibrare la struttura patrimoniale;
- accertare l'ammissibilità e la congruità delle spese relative agli investimenti per cui sono state richieste le agevolazioni.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze. La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. Le operazioni di credito a medio termine vengono eseguite mediante mutui stipulati per atto pubblico. Nel caso di finanziamenti non assistiti da garanzie reali le operazioni potranno essere perfezionate anche mediante lettera di accettazione del finanziamento con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante della società beneficiaria. Nella suddetta ipotesi, con esclusione dei finanziamenti assistiti dalle

garanzie di cui al successivo articolo 9 punto b), dovrà essere rilasciato, da parte della società beneficiaria, un effetto a garanzia sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e da eventuali garanti, di importo pari al finanziamento ottenuto, oltre gli interessi corrispettivi computati per l'intero periodo di ammortamento, e maggiorato altresì dell'importo degli interessi di mora al tasso vigente al momento della sottoscrizione della lettera di accettazione del finanziamento, calcolati per tre anni.

La cooperativa dovrà rinnovare il rilascio dell'effetto a garanzia, pena la risoluzione di diritto del finanziamento, mediante la sottoscrizione di ulteriori due effetti, rispettivamente entro il terzo anno e poi entro il sesto anno dalla data di rilascio del primo titolo, per gli importi corrispondenti residuali.

La delibera di concessione del credito ha validità 150 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 9

Garanzie

1. Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- b) idejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) privilegio speciale sui beni mobili oggetto del finanziamento;
- d) garanzie rilasciate dai consorzi fidi convenzionati con l'Istituto;
- e) ogni altra garanzia reale prevista dalla legge.

2. Per le operazioni creditizie aventi ad oggetto beni immobili, la garanzia principale è costituita da ipoteca sugli stessi.

3. Per le operazioni creditizie non aventi ad oggetto beni immobili e di importo non superiore a 30 mila euro sarà sufficiente la fidejussione personale, solidale ed indivisibile, degli amministratori o di eventuali terzi, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro. Per gli amministratori della cooperativa si dovrà, pertanto, acquisire la situazione patrimoniale aggiornata redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (mod. 4 Aff.) corredata di relazione notarile aggiornata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio, e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o del CUD.

4. I beni immobili, i macchinari, le attrezzature e gli altri beni oggetto di finanziamento o offerti in garanzia dovranno essere assicurati, con primarie compagnie di assicurazione, contro i rischi di scoppio, incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici, per un importo pari al loro valore. I beni asportabili devono essere, altresì, assicurati per il rischio di furto.

Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell'ammortamento del mutuo agevolato ed essere vincolate in favore dell'I.R.C.A.C..

Le polizze potranno essere rinegoziate annualmente, allo scopo di adeguare i premi ed i relativi indennizzi all'effettivo valore di mercato residuo dei beni assicurati.

Art. 10

Modalità di erogazione

L'erogazione del credito da parte dell'I.R.C.A.C. deve avvenire nel periodo di preammortamento per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, previa presentazione di fatture o altri idonei documenti fiscali, anche non quietanzati, relativi alle opere realizzate e ai beni acquistati.

Gli importi relativi alla documentazione fiscale di volta in volta presentata, saranno liquidati secondo le percentuali di finanziamento accordate all'impresa dall'Istituto.

Le erogazioni dei finanziamenti devono essere precedute da verifiche tecniche e amministrative volte ad accertare la sussistenza dei beni e la loro conformità alla documentazione di acquisto e l'avvenuta registrazione nei libri contabili e IVA.

Entro sessanta giorni dalla data di erogazione, l'impresa beneficiaria, pena la revoca del finanziamento, dovrà produrre le quietanze liberatorie da parte delle ditte fornitrici e copia della documentazione contabile attestante il pagamento.

L'Istituto può effettuare, a richiesta dell'impresa beneficiaria, pagamenti diretti ai fornitori previa acquisizione della necessaria documen-



tazione ed effettuazione dei controlli di legge sul conto degli stessi nonché accettazione da parte dei medesimi degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11

Modalità di rimborso del finanziamento

Il rimborso dei mutui, con decorrenza dalla data della prima erogazione, deve avvenire mediante pagamento delle rate di preammortamento e di semestralità o annualità costanti e posticipate, comprensive di capitale e interessi, da effettuarsi al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Le riscossioni avranno luogo mediante avvisi di pagamento.

In caso di parziale decurtazione o di anticipato rimborso del finanziamento, si provvederà alla modifica del piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento predisposto all'atto della stipula del mutuo è da intendersi come indicativo e deve essere rideterminato in via definitiva al momento dell'erogazione del saldo.

Art. 12

Varianti progettuali

Le società ammesse alle agevolazioni devono rispettare scrupolosamente, durante la fase di realizzazione delle opere e di effettuazione degli acquisti, il piano degli investimenti approvato.

L'Istituto - a condizione che il costo complessivo del progetto rimanga invariato in aumento o che il maggior onere sia sopportato dall'impresa beneficiaria con risorse proprie - potrà autorizzare le seguenti categorie di varianti:

- a) sostituzione di attrezzature e macchinari originariamente previsti nel piano di investimenti e in atto obsoleti o non più in produzione, con altri destinati al medesimo scopo, di prestazioni analoghe o superiori;
- b) adeguamento del piano di investimenti ad intervenute prescrizioni di legge o regolamentari, o a quelle eventualmente dettate dagli organi di controllo e tutela del territorio, dell'igiene pubblica e della sicurezza;
- c) redistribuzione della spesa, spostamento di somme da una categoria di lavori e forniture ad un'altra ed assestamento delle somme antecedentemente al collaudo finale, facendo riferimento ai prezzi dei listini in vigore al momento dell'ammissione alle agevolazioni e, comunque, entro un limite cumulativo massimo del 15% dell'importo del progetto approvato.

Art. 13

Controlli

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare il regolare avanzamento del programma di investimenti finanziato, il

mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria.

Nell'ipotesi dei finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro (40.000 euro per le cooperative femminili), assistiti da fidejussione personale degli amministratori, dovranno essere acquisiti, con cadenza annuale per tutta la durata del finanziamento, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di concessione dello stesso, i seguenti documenti:

- copia dell'ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed il visto di deposito;
- bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante della società;
- situazione patrimoniale aggiornata dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) corredata di relazione notarile aggiornata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenze eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o del CUD degli amministratori.

TITOLO II

CREDITO DI ESERCIZIO AGEVOLATO

(con le modifiche introdotte dall'articolo 27 della L.R. n.25/2011, come modificato dall'art. 11, comma 77, della L.R. n.26/2012)

Art. 14

Tipologia delle operazioni e misura dell'agevolazione

1. Il credito di esercizio consiste nel fornire od integrare le disponibilità per il normale fabbisogno finanziario dell'organismo richieden-

te, anche per le aziende che si trovano in una fase di avviamento dell'attività.

2. Inoltre le imprese, appena costituite, che si apprestano ad iniziare una nuova attività, possono inoltrare una apposita istanza, specificando dettagliatamente le motivazioni della stessa e l'importo richiesto che, ove non indicato dalla cooperativa istante per minor cifra, sarà concesso, a tale titolo ed a seguito di positiva istruttoria, per un importo non inferiore ad Euro 15.000,00.

3. Le operazioni di credito di esercizio possono eseguirsi mediante:

- a) sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato (art. 15);
- b) anticipi su fatture (art. 16);
- c) sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò diretti, a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi (art. 17);
- d) finanziamento da utilizzare in conto corrente convenzionato, destinato a sopperire alle esigenze finanziarie dell'attività tipica dell'impresa (art.18).

4. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari in ragione di anno è pari al valore percentuale del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, stabilito dalla normativa regionale in materia.

Art. 15

Sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato

Tale operazione si attua mediante un castelletto finalizzato a ripristinare la disponibilità finanziaria dell'impresa, in attesa che le cambiali emesse a favore della stessa giungano a scadenza e siano regolarmente pagate.

Deve trattarsi di pagherò cambiari o di tratte commerciali accettate, con scadenza non superiore a 6 mesi dalla data di emissione e non contenenti clausole limitative dei diritti cambiari.

L'I.R.C.A.C. può accettare per lo sconto salvo buon fine effetti cambiari emessi all'ordine del beneficiario e girati all'Istituto.

Gli effetti devono possedere tutti i requisiti di forma previsti dalla legge cambiaria ed essere perfettamente regolari nel bollo fin dall'origine.

L'impresa richiedente deve produrre la documentazione attestante il rapporto commerciale sottostante l'emissione della cambiale.

Le cambiali vanno scontate trattenendo anticipatamente l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e quella di scadenza delle cambiali.

L'impresa dovrà rilasciare all'Istituto un proprio effetto a garanzia, di importo pari al finanziamento concesso, maggiorato di due anni di interessi di mora.

Art. 16

Anticipi su fatture

Questa operazione si attua mediante un castelletto finalizzato a ripristinare la disponibilità finanziaria dell'impresa, in attesa che le fatture emesse dalla stessa vengano pagate.

Le predette fatture possono essere scontate fino all'80% del loro importo, per una durata non superiore a 150 giorni dalla data della fattura. Tale periodo è esteso a 270 giorni, per le fatture emesse nei confronti di enti pubblici.

Le fatture, che devono contenere l'indicazione della data di scadenza dei pagamenti, vanno anticipate trattenendo l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la scadenza delle fatture.

Il finanziamento sarà concesso dietro cessione dei crediti e/o presentazione di procura irrevocabile all'incasso dei crediti vantati dall'impresa richiedente nei confronti delle ditte committenti e da queste debitamente accettata.

L'impresa richiedente dovrà rilasciare un proprio effetto a garanzia, di importo pari al finanziamento concesso, maggiorato di due anni di interessi di mora.

I pagamenti delle fatture potranno avvenire per il loro intero ammontare tramite bonifico bancario effettuato dalle ditte committenti sul conto corrente intestato all'I.R.C.A.C., il quale provvederà a restituire all'impresa beneficiaria l'importo delle fatture relativo alla percentuale non anticipata.

Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento delle fatture da parte delle ditte committenti, il pagamento dovrà essere effettuato da parte dell'impresa beneficiaria dell'operazione e verranno applicati interessi di mora.

L'Istituto non procederà ad ulteriori erogazioni prima di avere accertato il rientro dei precedenti anticipi, sia per sorte capitale che per eventuali interessi di mora.

Art. 17

Sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò diretti a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi

L'operazione in oggetto può essere perfezionata per anticipare finanziamenti o contributi vantati dall'impresa richiedente nei confronti di



enti pubblici, tranne l'ipotesi in cui il provvedimento di concessione preveda già un'erogazione a titolo di anticipazione. La durata dell'operazione è collegata ai tempi di incasso del finanziamento o del contributo, fino ad un massimo di 24 mesi. L'azienda beneficiaria dovrà rilasciare all'Istituto pagherò diretti, che saranno scontati trattenendo anticipatamente l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la scadenza della cambiale. Il finanziamento deve essere assistito da procura irrevocabile all'incasso, debitamente accettata, o da cessione di credito.

Art. 18

Finanziamento da utilizzare in conto corrente convenzionato

Il finanziamento può essere concesso, per una durata massima di 24 mesi ed un importo massimo di 250 mila euro, mediante accredito su apposito conto corrente che l'impresa beneficiaria dovrà aprire presso una banca operante sul territorio della Regione Sicilia.

Il predetto importo potrà essere elevato fino ad un massimo di 500 mila euro, per le imprese che, nell'anno precedente la richiesta di finanziamento, abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

L'erogazione avverrà mediante accredito del netto ricavo corrispondente all'importo del finanziamento detratti gli interessi o, per i crediti di esercizio assistiti da garanzie reali, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla società beneficiaria di importo pari alla somma finanziata, decurtata degli interessi corrispettivi. La società si impegna a versare sul conto corrente, appositamente aperto, il superiore assegno circolare entro e non oltre il giorno successivo alla disponibilità della somma erogata, dandone prova all'Istituto, pena la revoca del finanziamento concesso.

Il conto corrente non dovrà prevedere facoltà di scoperto e dovrà essere regolato dalle norme bancarie uniformi previste per tale genere di operazioni dall'A.B.I..

L'impresa beneficiaria dovrà dare mandato irrevocabile alla Banca, la quale dovrà impegnarsi in tal senso, a trasmettere trimestralmente all'I.R.C.A.C. l'estratto conto del conto corrente, riportante tutte le operazioni effettuate nel trimestre.

L'impresa dovrà rimborsare la somma finanziata entro e non oltre lo scadere del ventiquattresimo mese dalla data di accredito, mediante disposizione irrevocabile impartita alla Banca di accreditare all'I.R.C.A.C., alle scadenze, gli importi delle rate previste.

L'Istituto, in relazione all'importo del finanziamento da concedere ed alla valutazione del rischio, determinerà le modalità di rientro del finanziamento stesso, verificate le esigenze dell'impresa beneficiaria.

Per i crediti di esercizio non assistiti da garanzie reali o dalle garanzie di cui al successivo articolo 22 punto a), la società beneficiaria dovrà rilasciare un effetto a garanzia, sottoscritto dal legale rappresentante e da eventuali garanti, di importo pari al finanziamento ottenuto, maggiorato dell'importo degli interessi di mora computati per 24 mesi al tasso vigente al momento della sottoscrizione della lettera contratta di accettazione del finanziamento.

Il credito di esercizio già concesso può essere nuovamente concesso con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa motivata richiesta della società istante, a condizione che risultino regolarmente pagate le rate relative ad un importo non inferiore al 60 per cento del finanziamento concesso in regolare ammortamento.

Art. 19

Presentazione delle istanze di credito

1. Le istanze di credito, devono essere corredate dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista al successivo articolo 20. Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto. Le istanze di credito possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

2. L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Art. 20

Documentazione per l'istruttoria

1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;

2) Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA", resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";

3) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sugli amministratori, resa dai componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";

4) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sulla Società, resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";

5) "Attestazione di revisione", rilasciata dall'Associazione di appartenenza ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 220 del 02.08.2002, in corso di validità;

- 6) *Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 7) *Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio di Amministrazione della società con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;*
- 8) *Copia degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;*
- 9) *Bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante;*
- 10) *Relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:*
- *indichi il settore di attività in cui la società opera e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;*
 - *indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;*
 - *descriva i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;*
 - *individa il fabbisogno finanziario di esercizio motivante l'istanza di finanziamento in relazione alla tipologia di intervento richiesto;*
 - *specifici analiticamente le necessità finanziarie collegate alle spese da sostenere, per il credito di esercizio alle imprese in fase di start-up.*
- 11) *Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff. disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica") e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti o iscritti contro gli stessi nel ventennio;*
- 12) *Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita;*
- 13) *Documentazione che attesti il rapporto commerciale sottostante le richieste di fido da perfezionare secondo le modalità previste ai precedenti articoli 15, 16 e 17;*
- 14) *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., resa dal legale rappresentante della società, attestante:*
- *l'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese di Pesca (RIP) con indicazione del Compartimento marittimo, della data e del numero;*
 - *che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta ai RR.NN.MM.&GG. con indicazione del nome della nave, del numero UE, della sede e del numero di iscrizione, della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità, con il numero e la data di rilascio e l'abilitazione al sistema di pesca, dei marittimi figuranti nel ruolino d'equipaggio dell'imbarcazione con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, le qualifiche e le date di imbarco e sbarco (soltanto per le società operanti nel settore della pesca).*

Per le imprese individuali operanti nel settore della pesca:

- A) *Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA", resa dal titolare dell'impresa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- B) *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- C) *Mod. UNICO degli ultimi due esercizi;*
- D) *Bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal titolare dell'impresa;*
- E) *Relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal titolare dell'impresa che:*
- *indichi il settore di attività dell'impresa e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;*
 - *descriva i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni o dalla costituzione, se l'impresa è sorta da minor tempo;*
 - *individa il fabbisogno finanziario di esercizio motivante l'istanza di finanziamento in relazione alla tipologia di intervento richiesto;*
 - *specifici analiticamente le necessità finanziarie collegate alle spese da sostenere, per il credito di esercizio alle imprese in fase di start-up;*
- F) *Situazione patrimoniale aggiornata del titolare dell'impresa e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff. disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica") e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti o iscritti contro gli stessi nel ventennio;*
- G) *Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia, da cui se ne evinca la rendita;*



- H) Documentazione che attesti il rapporto commerciale sottostante le richieste di fido da perfezionare secondo le modalità previste ai precedenti articoli 15, 16 e 17.
- I) Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- J) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., resa dal titolare dell'impresa, attestante:
- l'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese di Pesca (RIP) con indicazione del Compartimento marittimo, della data e del numero;
 - che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta ai RR.NN.MM.&GG. con indicazione del nome della nave, del numero UE, della sede e del numero di iscrizione, della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità, con il numero e la data di rilascio e l'abilitazione al sistema di pesca, dei marittimi figuranti nel ruolino d'equipaggio dell'imbarcazione con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, le qualifiche e le date di imbarco e sbarco.

Per il documento di cui ai punti 11) e F), relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia e per il certificato di cui ai punti 12) e G) l'impresa potrà produrre, a firma del legale rappresentante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 dello stesso DPR n. 445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, a richiesta dell'Istituto, il documento di cui ai punti 11 e F), pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 21

Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazioni

In fase istruttoria i Servizi dell'I.R.C.A.C. procedono a:

- verificare la regolarità e la pertinenza della prescritta documentazione;
- corredare le pratiche di tutti gli accertamenti tecnici, ispettivi, legali, economico-finanziari e patrimoniali;
- verificare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e la redditività della gestione aziendale;
- verificare il fabbisogno finanziario in relazione allo svolgimento dell'attività aziendale, nonché l'adeguatezza dell'immissione dei mezzi propri dell'impresa in rapporto agli investimenti del capitale fisso. I Servizi dell'Istituto, nell'esprimere il giudizio sull'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'impresa, possono condizionare la concessione delle agevolazioni all'attivazione di specifiche misure di carattere finanziario atte a riequilibrare la struttura patrimoniale.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. Le operazioni di credito di esercizio, non assistite da garanzie reali, vengono perfezionate mediante acquisizione di lettera di accettazione del finanziamento con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante della società beneficiaria.

La delibera di concessione del credito ha validità 150 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 22

Garanzie

1. Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- c) garanzie rilasciate dai consorzi fidi convenzionati con l'Istituto;
- d) ogni altra garanzia reale prevista dalla legge;

Per i finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro sarà sufficiente la fidejussione personale, solidale ed indivisibile, degli amministratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro. Per gli amministratori della cooperativa si dovrà, pertanto, acquisire la situazione patrimoniale aggiornata redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (mod. 4 Aff.) corredata di relazione notarile aggiornata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenze eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio, e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o del CUD.

Art. 23 Controlli

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria. In particolare, nell'ipotesi dei finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 22 punto b), dovranno essere acquisiti, allo scadere dei dodici mesi del finanziamento, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di concessione dello stesso, i seguenti documenti:

- copia dell'ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed il visto di deposito;
- bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante della società;
- situazione patrimoniale aggiornata dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) corredata di relazione notarile aggiornata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenze eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o del CUD degli amministratori per i finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro (40.000 euro per le cooperative femminili).

TITOLO III CREDITO A MEDIO TERMINE AGEVOLATO PER LA CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA

(con le modifiche introdotte dall'articolo 27 della L.R. n.25/2011, come modificato dall'art. 11, comma 77, della L.R. n.26/2012)

Art. 24 Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione

1. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni e le modalità di versamento del capitale sottoscritto saranno stabilite in modo conforme al rimborso del finanziamento stesso.
2. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari in ragione di anno è pari al valore percentuale del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, stabilito dalla normativa regionale in materia.

Art. 25 Presentazione delle istanze di credito

1. Le istanze di credito, devono essere corredate dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista al successivo articolo 26. Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto. Le istanze di credito possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.
2. L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Art.26 Documentazione per l'istruttoria

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA", resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";



- 3) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sugli amministratori, resa dai componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- 4) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sulla Società, resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- 5) "Attestazione di revisione", rilasciata dall'Associazione di appartenenza ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 220 del 02.08.2002, in corso di validità;
- 6) Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- 7) Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio di Amministrazione della società con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
- 8) Copia degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;
- 9) Bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante;
- 10) Relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 - indichi il settore di attività in cui la società opera e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;
 - indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;
 - descriva i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;
 - descriva il programma di capitalizzazione individuando il fabbisogno finanziario dell'azienda, i tempi e le modalità di realizzazione.
- 11) Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff. disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica") e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti o iscritti contro gli stessi nel ventennio;
- 12) Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita;
- 13) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., resa dal legale rappresentante della società, attestante:
 - l'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese di Pesca (RIP) con indicazione del Compartimento marittimo, della data e del numero;
 - che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta ai RR.NN.MM.&GG. con indicazione del nome della nave, del numero UE, della sede e del numero di iscrizione, della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità, con il numero e la data di rilascio e l'abilitazione al sistema di pesca, dei marittimi figuranti nel ruolino d'equipaggio dell'imbarcazione con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, le qualifiche e le date di imbarco e sbarco (soltanto per le società operanti nel settore della pesca).

Per il documento di cui al punto 11), relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia e per il certificato di cui al punto 12) l'impresa potrà produrre, a firma del legale rappresentante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 dello stesso DPR n. 445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, a richiesta dell'Istituto, il documento di cui al punto 11, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 27

Istruttoria delle istanze e ammissione al finanziamento

Una volta effettuati i controlli di rito, l'istruttoria delle istanze pervenute procede attraverso un esame tendente a verificare la validità della gestione aziendale sotto il profilo economico, nonché la solvibilità dell'impresa, al fine di determinare le condizioni del finanziamento e la congruità della richiesta in relazione al fabbisogno finanziario aziendale.

Il principale parametro che verrà valutato nel contesto dell'analisi finanziaria e patrimoniale dell'azienda è il rapporto tra i mezzi propri e l'indebitamento a medio e lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette.

Il valore di tale parametro, in una situazione finanziaria di equilibrio - e, pertanto, a seguito del finanziamento per la ricapitalizzazione - deve essere uguale o superiore all'unità.

L'esame istruttorio dovrà verificare, inoltre, l'osservanza delle previsioni statutarie relative all'aumento del capitale.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'acquisizione della copia conforme all'originale della delibera assembleare di aumento del capitale sociale, contenente le modalità di versamento delle quote sociali sottoscritte e della copia conforme all'originale del libro soci da cui risultino le quote di aumento di capitale sociale sottoscritto dai singoli soci. Qualora un socio sottoscrittore dell'aumento del capitale sociale dovesse dimettersi o dovesse essere escluso dalla Cooperativa, la relativa quota di appartenenza dovrà essere sottoscritta dagli altri soci o da un eventuale nuovo socio, al fine di lasciare inalterato il rapporto con il finanziamento ottenuto. E' fatto obbligo, pertanto, alla Cooperativa di comunicare tempestivamente all'Ircac ogni variazione riguardante la compagine sociale e le modalità di mantenimento del capitale sottoscritto, pena la revoca del finanziamento concesso.

Le operazioni di credito a medio termine vengono eseguite mediante mutui stipulati per atto pubblico. Nel caso di finanziamenti non assistiti da garanzie reali le operazioni potranno essere perfezionate anche mediante lettera di accettazione del finanziamento con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante della società beneficiaria. Nella suddetta ipotesi, con esclusione dei finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al successivo articolo 28 punto a), dovrà essere rilasciato, da parte della società beneficiaria, un effetto a garanzia sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e da eventuali garanti, di importo pari al finanziamento ottenuto, oltre gli interessi corrispettivi computati per l'intero periodo di ammortamento, e maggiorato altresì dell'importo degli interessi di mora al tasso vigente al momento della sottoscrizione della lettera di accettazione del finanziamento, calcolati per tre anni.

La cooperativa dovrà rinnovare il rilascio dell'effetto a garanzia, pena la risoluzione di diritto del finanziamento, mediante la sottoscrizione di ulteriori due effetti, rispettivamente entro il terzo anno e poi entro il sesto anno dalla data di rilascio del primo titolo, per gli importi corrispondenti residuali.

La delibera di concessione del credito ha validità 150 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 28

Garanzie e controlli

Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- c) garanzie rilasciate dai consorzi fidi convenzionati con l'Istituto;
- d) ogni altra garanzia reale prevista dalla legge.

Per i finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro sarà sufficiente la fidejussione personale, solidale ed indivisibile, degli amministratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro. Per gli amministratori della cooperativa si dovrà, pertanto, acquisire la situazione patrimoniale aggiornata redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (mod. 4 Aff.) corredata di relazione notarile aggiornata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio, e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o del CUD.

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria.

Nell'ipotesi dei finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro (40.000 euro per le cooperative femminili), assistiti da fidejussione personale degli amministratori, dovranno essere acquisiti, con cadenza annuale per tutta la durata del finanziamento, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di concessione dello stesso, i seguenti documenti:

- copia dell'ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed il visto di deposito;
- bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante della società;
- situazione patrimoniale aggiornata dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) corredata di relazione notarile aggiornata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio, e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o del CUD.



tuttiva di atto notorio che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenze eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio;

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o del CUD degli amministratori.

TITOLO IV CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI CREDITIZIE FINALIZZATE AD INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 29

Oggetto delle operazioni di credito agevolabili

1. Le operazioni di credito sulle quali l'Istituto può concedere contributi in conto interessi devono essere finalizzate alle medesime tipologie di investimento elencate al precedente articolo 3 e devono riguardare le stesse spese ammissibili previste dal predetto articolo, alle cui prescrizioni, condizioni e limitazioni, si rinvia integralmente.

Art. 30

Misura e durata dell'agevolazione

1. *L'agevolazione concessa dall'IRCAC consiste in un contributo finalizzato ad abbattere il tasso di interesse liberamente determinato tra l'organismo finanziatore e l'impresa richiedente.*

La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche sia più elevato.

L'entità del contributo deliberato dall'I.R.C.A.C. rimane fissata sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della delibera di concessione con le maggiorazioni di cui al comma precedente o al minor tasso applicato dalla banca al momento della concessione del finanziamento, indipendentemente dalle eventuali variazioni subite dal predetto tasso nel corso dell'operazione.

L'importo delle operazioni creditizie ammissibile all'agevolazione non può superare il 70% del valore dell'investimento.

2. La durata delle operazioni concesse dalla banca non può essere superiore a quindici anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 31

Presentazione delle istanze

1. Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto. Le istanze di contributo possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

2. L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Le istanze di contributo interessi devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) *Certificazione della banca di avvenuta concessione del finanziamento, con specificazione dell'importo, della durata, del tasso di interesse, della forma tecnica dello stesso, della destinazione dello stesso e dell'importo dell'investimento finanziato;*
- 2) **Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;**
- 3) *Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA", resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 4) *Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sugli amministratori, resa dai componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 5) *Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sulla Società, resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 6) *"Attestazione di revisione", rilasciata dall'Associazione di appartenenza ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 220 del 02.08.2002, in corso di validità;*
- 7) *Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 8) **Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento bancario assistito dal concorso interessi dell'IRCAC ed a compiere tutti gli atti per il suo per-**

fezionamento, specificandone l'importo, la durata e la destinazione del finanziamento;

9) Copia degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;

10) Relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, integrata con l'elenco completo e dettagliato delle macchine, attrezzature e/o altri beni da acquistare o realizzare e dei relativi costi, da cui risultino altresì, le caratteristiche tecniche principali di ogni bene; nel caso di finanziamento di beni immobili, dovrà essere, altresì, prodotta la planimetria dell'immobile con l'indicazione della destinazione dei singoli locali.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 32

Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze. La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. Il perfezionamento dell'operazione dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo interessi trasmessa dall'IRCAC, pena la revoca dell'agevolazione.

La delibera di concessione dell'agevolazione ha validità 150 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 33

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sugli interessi è erogato alle imprese beneficiarie successivamente al pagamento delle rate scadute secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.

L'IRCAC procederà all'erogazione del contributo interessi previa produzione della copia dell'atto di mutuo, del piano di ammortamento e di apposita certificazione della banca attestante che il mutuo sia ancora in essere ed il regolare pagamento, da parte della Cooperativa, delle rate scadute, nonché di altri documenti richiesti, onde permettere all'IRCAC stesso di provvedere, secondo l'impegno assunto, all'accredito dell'importo calcolato per il contributo interessi.

Il concorso sugli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento bancario e successivamente alla data di notificazione alla cooperativa, da parte dell'Ircac, della concessione dell'aiuto.

Non è liquidabile il concorso sugli interessi relativo a rate scadute antecedentemente alla superiore data.

Art. 34

Controlli

L'Istituto potrà procedere all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare il regolare avanzamento del programma di investimenti finanziato, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi assunti dall'impresa utilizzatrice.

TITOLO V

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI CREDITO DI ESERCIZIO

(con le modifiche introdotte dall'articolo 27 della L.R. n.25/2011, come modificato dall'art.11, comma 77, della L.R. n.26/2012)

Art. 35

Misura e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa dall'IRCAC consiste in un contributo finalizzato ad abbattere il tasso di interesse liberamente determinato tra l'organismo finanziatore e l'impresa richiedente.

La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della



delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche sia più elevato.

L'entità del contributo deliberato dall'I.R.C.A.C. rimane fissata sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della delibera di concessione con le maggiorazioni di cui al comma precedente o al minor tasso applicato dalla banca al momento della concessione del finanziamento, indipendentemente dalle eventuali variazioni subite dal predetto tasso nel corso dell'operazione.

2. La durata delle operazioni concesse dalla banca non può essere superiore a ventiquattro mesi.

Art. 36 Presentazione delle istanze

1. Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto. Le istanze di contributo possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

2. L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Le istanze di contributo interessi devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) Certificazione della banca di avvenuta concessione del finanziamento, con specificazione dell'importo, della durata, del tasso di interesse, della forma tecnica dello stesso;*
- 2) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;**
- 3) Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA", resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 4) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sugli amministratori, resa dai componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 5) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sulla Società, resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 6) "Attestazione di revisione", rilasciata dall'Associazione di appartenenza ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 220 del 02.08.2002, in corso di validità;*
- 7) Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 8) Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio di Amministrazione della società con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento bancario assistito dal concorso interessi dell'IRCAC ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo e la durata;**
- 9) Copia degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;**
- 10) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., resa dal legale rappresentante della società, attestante:*
 - *l'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese di Pesca (RIP) con indicazione del Compartimento marittimo, della data e del numero;*
 - *che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta ai RR.NN.MM.&GG. con indicazione del nome della nave, del numero UE, della sede e del numero di iscrizione, della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità, con il numero e la data di rilascio e l'abilitazione al sistema di pesca, dei marittimi figuranti nel ruolino d'equipaggio dell'imbarcazione con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, le qualifiche e le date di imbarco e sbarco (soltanto per le società operanti nel settore della pesca).*

Per le imprese individuali operanti nel settore della pesca:

- 1) Certificazione della banca di avvenuta concessione del finanziamento, con specificazione dell'importo, della durata, del tasso di interesse, della forma tecnica dello stesso;*
- 2) Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA", resa dal titolare dell'impresa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";**
- 3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l'insussistenza di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 4) Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 5) Mod. UNICO degli ultimi due esercizi;**
- 6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., resa dal titolare dell'impresa, attestante:**
 - *l'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese di Pesca (RIP) con indicazione del Compartimento marittimo, della data e del numero;*

- che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta ai RR.NN.MM.&GG. con indicazione del nome della nave, del numero UE, della sede e del numero di iscrizione, della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità, con il numero e la data di rilascio e l'abilitazione al sistema di pesca, dei marittimi figuranti nel ruolino d'equipaggio dell'imbarcazione con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, le qualifiche e le date di imbarco e sbarco.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza. In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 37

Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze. La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. Il perfezionamento dell'operazione, dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo interessi trasmessa dall'IRCAC, pena la revoca dell'agevolazione.

La delibera di concessione dell'agevolazione ha validità 150 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 38

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sugli interessi è erogato alle imprese beneficiarie successivamente all'addebito degli interessi in conto corrente.

L'IRCAC procederà all'erogazione del contributo interessi previa produzione degli estratti di conto corrente, nonché di altri documenti richiesti, onde permettere all'IRCAC stesso di provvedere, secondo l'impegno assunto, all'accredito dell'importo calcolato per il contributo interessi.

Il concorso sugli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento bancario e successivamente alla data di notificazione all'impresa, da parte dell'Ircac, della concessione dell'aiuto.

Non è liquidabile il contributo relativo ad interessi maturati in data antecedente alla superiore data.

TITOLO VI

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

(con le modifiche introdotte dall'articolo 27 della L.R. n.25/2011, come modificato dall'art.11, comma 77, della L.R. n.26/2012)

Art. 39

Oggetto delle operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sulle quali l'Istituto può concedere contributi in conto interessi devono avere ad oggetto beni rientranti tra quelli elencati al precedente articolo 3 e riferibili alle medesime tipologie di investimento previste dal predetto articolo ad eccezione dei beni immateriali. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA ed in misura congrua rispetto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

I beni agevolati non potranno essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca del contributo, per un periodo non inferiore alla durata della locazione finanziaria. Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa utilizzatrice non potrà beneficiare, per l'acquisto dei beni locati, di alcun tipo di agevolazione regionale, nazionale o europea.

Art. 40

Misura e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa dall'IRCAC consiste in un contributo finalizzato ad abbattere il tasso di interesse liberamente determinato tra l'organismo finanziatore e l'impresa richiedente. La misura del contributo interessi



non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dall'organismo locatore sia più elevato.

L'entità del contributo deliberato dall'I.R.C.A.C. rimane fissata sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della delibera di concessione con le maggiorazioni di cui al comma precedente o al minor tasso applicato dall'organismo locatore al momento del perfezionamento del contratto, indipendentemente dalle eventuali variazioni subite dal predetto tasso nel corso dell'operazione.

La decorrenza del contributo è quella del primo canone periodico di importo costante dovuto dall'impresa utilizzatrice.

La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

2. La durata delle operazioni di locazione finanziaria non può essere superiore a diciotto anni.

Art. 41

Presentazione delle istanze

1. Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto. Le istanze di contributo possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

2. L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Le istanze di contributo interessi devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) *Certificazione di avvenuta concessione del finanziamento, con specificazione della data di stipula, dell'importo, della durata, del tasso di interesse e corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia conforme:*
 - a. contratto di leasing stipulato tra l'organismo locatore e l'impresa utilizzatrice;
 - b. verbale di consegna, sottoscritto dall'impresa utilizzatrice, contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni.
- 2) *Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;*
- 3) *Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA", resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 4) *Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sugli amministratori, resa dai componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 5) *Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sulla Società, resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 6) *"Attestazione di revisione", rilasciata dall'Associazione di appartenenza ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 220 del 02.08.2002, in corso di validità;*
- 7) *Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";*
- 8) *Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio di Amministrazione della società con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere l'operazione di leasing assistita dal concorso interessi dell'IRCAC ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo e la durata;*
- 9) *Copia degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed i visti di deposito;*
- 10) *Relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, integrata con l'elenco completo e dettagliato delle macchine, attrezzature e/o altri beni da acquistare o realizzare e dei relativi costi, da cui risultino altresì, le caratteristiche tecniche principali di ogni bene; Nel caso di locazione finanziaria immobiliare, dovrà essere, altresì, prodotta la planimetria dell'immobile con l'indicazione della destinazione dei singoli locali.*

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 42

Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto apposite relazioni sulle singole istanze. La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. La delibera di concessione dell'agevolazione ha validità 150 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 43

Modalità di erogazione del contributo ed eventuale recupero

Il contributo sugli interessi è erogato alle imprese beneficiarie successivamente al pagamento delle rate scadute secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.

L'IRCAC procederà all'erogazione del contributo interessi previa produzione di apposita certificazione dell'organismo locatore attestante che il contratto sia ancora in essere ed il regolare pagamento, da parte dell'impresa, delle rate scadute, nonché di altri documenti richiesti, onde permettere all'IRCAC stesso di provvedere, secondo l'impegno assunto, all'accredito dell'importo calcolato per il contributo interessi.

Il concorso sugli interessi decorre dal primo canone periodico di importo costante dovuto dall'impresa utilizzatrice e successivamente alla data di notificazione alla stessa, da parte dell'Ircac, della concessione dell'aiuto. Non è liquidabile il concorso sugli interessi relativo ai canoni scaduti antecedentemente alla superiore data.

Art. 44

Controlli

L'Istituto potrà procedere all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare il regolare avanzamento delle operazioni finanziate, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi assunti dall'impresa utilizzatrice.

TITOLO VII

Rapporto tra finanziamenti diretti e garanzie.

Art.45

Misura dei finanziamenti rispetto alle garanzie rassegnate

1. I finanziamenti assistiti da fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi in misura non superiore all'importo della garanzia fidejussoria per capitale. La fidejussione dovrà anche garantire gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora.
2. I finanziamenti assistiti da fidejussione personale degli Amministratori o soci o terzi e/o avallo solidale ed indivisibile possono essere concessi in misura non superiore al 50 % del valore dei beni immobili offerti in garanzia.
3. I finanziamenti assistiti dalle garanzie ipotecarie di cui agli articoli 9 - 22 - 28 - possono essere concessi fino alla concorrenza del valore dei beni immobili offerti in garanzia. Se le garanzie ipotecarie vengono offerte su opifici industriali, il finanziamento potrà essere concesso per un importo non superiore al 70% del valore degli stessi.
4. I criteri di stima dei beni immobili sono deliberati dall'Istituto.

TITOLO VIII

CONTRATTI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

Art.46

1. I contratti di mutuo relativi a crediti a medio termine ex L.R. n.12/1963 che prevedono una sola erogazione, oltre che secondo la procedura tradizionale del doppio atto, possono essere stipulati, su istanza della società beneficiaria, anche con unico rogito notarile, contestuale erogazione e quietanza. In questo caso le somme erogate devono essere costituite in deposito cauzionale sino ad avvenuta iscrizione e consolidamento delle formalità ipotecarie che garantiscono l'operazione e adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria nonché all'esecuzione delle necessarie verifiche e dei controlli di legge.
2. I contratti di mutuo relativi a crediti a medio termine ex L.R. n. 12/1963 che prevedono erogazioni plurime, distinte per stati d'avanzamento lavori, sono stipulati con rogito notarile condizionato.
Al contratto condizionato deve essere allegato il computo metrico estimativo relativo all'esecuzione del progetto.
Le erogazioni parziali avvengono, in numero comunque non superiore a cinque, a presentazione di stati di avanzamento lavori com-



pleti della necessaria documentazione a supporto, previa verifica dell'ufficio tecnico aziendale ed espletamento dei necessari accertamenti e dei controlli di legge, e devono essere quietanzate dalla beneficiaria con sottoscrizione privata autenticata.

L'erogazione a saldo, di importo non inferiore al 20% della somma mutuata avviene a presentazione dello stato finale completo della necessaria documentazione a supporto, previa verifica dell'ufficio tecnico aziendale ed espletamento dei necessari accertamenti e dei controlli di legge, in sede di stipula di atto pubblico definitivo con quietanza integrale contestualmente rilasciata dalla società beneficiaria.

3. I contratti di mutuo relativi ai crediti a medio termine ex L.R. n. 36/1991 art.14 finalizzati alla capitalizzazione societaria, prevedendo una sola erogazione, possono essere stipulati, oltre che secondo la procedura tradizionale del doppio atto, anche con unico rogito notarile, contestuale erogazione integrale e quietanza secondo le modalità di cui al punto 1. che precede.
4. I contratti di mutuo relativi ai crediti di esercizio ex L.R. n. 12/63 finalizzati alla copertura delle spese di gestione, prevedendo una sola erogazione, possono essere stipulati, oltre che secondo la procedura tradizionale del doppio atto, anche con unico rogito notarile, contestuale erogazione integrale e quietanza secondo le modalità di cui al punto 1. che precede.

TITOLO IX

CREDITO A MEDIO TERMINE AGEVOLATO PER LA CAPITALIZZAZIONE DI NUOVE COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PESCA E DEI NUOVI CONSORZI DI COOPERATIVE

(Articolo 31 della L.R. n.25/2011, come modificato dall'art.11, comma 75, della L.R. n.26/2012;
Articolo 11, commi 69,70,71 e 72, della L.R. n.26/20012)

Art.47

Scopo

Scopo dell'intervento è di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole, della pesca e le cooperative attraverso finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria il cui importo viene determinato in relazione al numero delle imprese aggregate.

Art.48

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel settore della produzione dei prodotti agricoli e nel settore della pesca, aventi sede e operanti in Sicilia e costituite da non oltre un anno, nonché i consorzi di cooperative siciliane, aventi sede in Sicilia e costituiti da non oltre un anno.

Art.49

Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione

1. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni e le modalità di versamento del capitale sottoscritto saranno stabilite in modo conforme al rimborso del finanziamento stesso.
2. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali Aiuti di Stato dalla Commissione Europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.
3. L'importo del finanziamento non può essere superiore a 10 mila euro per ogni impresa aggregata.

Art.50

Presentazione delle istanze di credito

1. Le istanze di credito, devono essere corredate dalla documentazione prevista al successivo articolo 51. Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto. Le istanze di credito possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.
2. L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Art.51

Documentazione per l'istruttoria

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) Dichiarazione sostitutiva della "Certificazione CCIAA", resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- 3) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sugli amministratori, resa dai componenti il Consiglio di Amministrazione

- della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
- 4) Dichiarazione sostitutiva della "Comunicazione Antimafia" sulla Società, resa dal legale rappresentante della Cooperativa, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
 - 5) "Attestazione di revisione", rilasciata dall'Associazione di appartenenza ex art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 220 del 02.08.2002, in corso di validità;
 - 6) Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell'ente richiedente, da parte dell'IRCAC, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, secondo lo schema disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica";
 - 7) Copia conforme all'originale della delibera del Consiglio di Amministrazione della società con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
 - 8) Bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante;
 - 9) Relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 - indichi il settore di attività in cui la società opera e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;
 - indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;
 - descriva i risultati economici ed occupazionali conseguiti dalla costituzione;
 - descriva il programma di capitalizzazione individuando il fabbisogno finanziario dell'azienda, i tempi e le modalità di realizzazione.
 - 10) Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff. disponibile sul sito www.ircac.it, nella sezione "Modulistica") e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzii eventuali formalità e/o gravami trascritti o iscritti contro gli stessi nel ventennio;
 - 11) Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita;
 - 12) Scheda di validazione del Fascicolo aziendale della cooperativa e dei soci che intendono sottoscrivere l'aumento del capitale sociale (per le imprese agricole);
 - 13) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., resa dal legale rappresentante della cooperativa e dai titolari delle imprese socie della stessa, che intendono sottoscrivere l'aumento del capitale sociale, attestante:
 - l'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese di Pesca (RIP) con indicazione del Compartimento marittimo, della data e del numero;
 - che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta ai RR.NN.MM.&GG. con indicazione del nome della nave, del numero UE, della sede e del numero di iscrizione, della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità, con il numero e la data di rilascio e l'abilitazione al sistema di pesca, dei marittimi figuranti nel ruolino d'equipaggio dell'imbarcazione con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, le qualifiche e le date di imbarco e sbarco. (per le imprese operanti nel settore della pesca)

Per il documento di cui al punto 10), relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia e per il certificato di cui al punto 11) la cooperativa potrà produrre, a firma del legale rappresentante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 dello stesso DPR n. 445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, a richiesta dell'Istituto, il documento di cui al punto 10), pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art.52

Istruttoria delle istanze e ammissione al finanziamento

Una volta effettuati i controlli di rito, l'istruttoria delle istanze pervenute procede attraverso un esame tendente a verificare la congruità della richiesta in relazione al fabbisogno finanziario aziendale.

Il principale parametro che verrà valutato è il rapporto tra i mezzi propri e l'indebitamento a medio e lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette.

Il valore di tale parametro, in una situazione finanziaria di equilibrio - e, pertanto, a seguito del finanziamento per la ricapitalizzazione - deve essere uguale o superiore all'unità.

L'esame istruttorio dovrà verificare, inoltre, l'osservanza delle previsioni statutarie relative all'aumento del capitale.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.



La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'acquisizione della copia conforme all'originale della delibera assembleare di aumento del capitale sociale, contenente le modalità di versamento delle quote sociali sottoscritte e della copia conforme all'originale del libro soci da cui risultino le quote di aumento di capitale sociale sottoscritto dai singoli soci. Qualora un socio sottoscrittore dell'aumento del capitale sociale dovesse dimettersi o dovesse essere escluso dalla società, la relativa quota di appartenenza dovrà essere sottoscritta da un nuovo socio sottoscrittore al fine di lasciare inalterato il rapporto con il finanziamento ottenuto. E' fatto obbligo, pertanto, alla società di comunicare tempestivamente all'Irac ogni variazione riguardante la compagine sociale e le modalità di mantenimento del capitale sottoscritto, producendo, nel caso di imprese agricole e della pesca, per i nuovi soci sottoscrittori la documentazione di cui ai punti 12) o 13), pena la revoca del finanziamento concesso.

Le operazioni di credito a medio termine vengono eseguite mediante mutui stipulati per atto pubblico. Nel caso di finanziamenti non assistiti da garanzie reali le operazioni potranno essere perfezionate anche mediante lettera di accettazione del finanziamento con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante della società beneficiaria. Nella suddetta ipotesi, con esclusione dei finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al successivo articolo 53, punto a), dovrà essere rilasciato, da parte della società beneficiaria, un effetto a garanzia sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e da eventuali garanti, di importo pari al finanziamento ottenuto, oltre gli interessi corrispettivi computati per l'intero periodo di ammortamento, e maggiorato altresì dell'importo degli interessi di mora al tasso vigente al momento della sottoscrizione della lettera di accettazione del finanziamento, calcolati per tre anni.

La società beneficiaria dovrà rinnovare il rilascio dell'effetto a garanzia, pena la risoluzione di diritto del finanziamento, mediante la sottoscrizione di ulteriori due effetti, rispettivamente entro il terzo anno e poi entro il sesto anno dalla data di rilascio del primo titolo, per gli importi corrispondenti residuali.

La delibera di concessione del credito ha validità 150 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art.53 Garanzie

Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- c) garanzie rilasciate dai consorzi fidi convenzionati con l'Istituto;
- d) ogni altra garanzia reale prevista dalla legge.

Per i finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro sarà sufficiente la fidejussione personale, solidale ed indivisibile, degli amministratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro. Per gli amministratori della società si dovrà, pertanto, acquisire la situazione patrimoniale aggiornata redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (mod. 4 Aff.) corredata di relazione notarile aggiornata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio, e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o del CUD.

Art.54 Controlli

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria.

Nell'ipotesi dei finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro (40.000 euro per le cooperative femminili), assistiti da fidejussione personale degli amministratori, dovranno essere acquisiti, con cadenza annuale per tutta la durata del finanziamento, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di concessione dello stesso, i seguenti documenti:

- copia dell'ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera di approvazione ed il visto di deposito;
- bilancio di verifica aggiornato sottoscritto dal legale rappresentante della società;
- situazione patrimoniale aggiornata dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) corredata di relazione notarile aggiornata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o del CUD degli amministratori.

Le modifiche in corsivo sono in attesa di approvazione da parte della Giunta Regionale di Governo



IRCAC
**ISTITUTO
REGIONALE
PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE**

Palermo - Via Ausonia, 83 - ☎ 091.209111 - Fax 091.6785652

Numero Verde 800.011105

Agrigento - Palazzo Camera di Commercio - P. Gallo, 317 - ☎ 0922.490211

Caltanissetta - Consorzio ASI - Via Peralta C.da Calderaro - ☎ 0934.532349

Catania - Palazzo Camera di Commercio - Via Cappuccini, 2 - ☎ 095.2500525

Enna - Consorzio ASI - Gen. Dir. Z.I.S.S., n. 192 - Assoro (En) - ☎ 0935.950311

Messina - Palazzo Camera di Commercio - Via G. Bruno, 1 - ☎ 090.713697

Caltagirone - Consorzio ASI calatino - C.da S. Maria Poggiarelli - ☎ 0933.40111

Siracusa - Consorzio ASI - Via Scala Greca, 302 - ☎ 0931.787223